

REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 76 del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 20.12.2018, con le seguenti OO.SS.:

FP CGIL

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del "Codice", nonché le modalità ed i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2

Destinazione del fondo

3. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, comprensivi degli oneri non ribassabili, sull'importo dei lavori, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
4. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione, ed essere destinata a:

- all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
- all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP, previsti dalla legge.
6. L’ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell’opera.
7. Per le acquisizioni di beni e servizi l’importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
8. Per gli appalti di servizi la progettazione deve rispettare le prescrizioni di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016.
9. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3 Codice lett. qq), ovvero “prestazionale” (art. 3 Codice lett. ggggg).

Art. 3

Destinatari

1. La quota dell’80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall’art. 113 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - Responsabile unico del procedimento (c.d. RUP);
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all’art. 26 del D.lgs n. 50/2016;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.lgs n. 50/2016;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell’esecuzione, ove nominato;

- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Qualora tra i dipendenti in servizio del Comune di Vicchio non siano presenti le professionalità tecniche necessarie, il Responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti; in tal caso i compensi incentivanti connessi alle prestazioni rese ai sensi del presente regolamento a favore del Comune di Vicchio dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

Art. 4

Costituzione del gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del responsabile del servizio competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, esperti in materie giuridiche e/o amministrative, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. Per ogni singolo lavoro/servizio/fornitura il Responsabile di Servizio, all'inizio del procedimento, redige un proprio provvedimento contenente i seguenti elementi minimi:
 - il lavoro/servizio/fornitura in oggetto e relativa fonte di finanziamento;
 - gruppo di lavoro e indicazione delle funzioni a ciascuno assegnate;
 - tempi previsti;
 - importo complessivo del lavoro/servizio/fornitura;
 - quantificazione preliminare dell'incentivo e proposta di ripartizione del medesimo tra i soggetti del gruppo di lavoro.
4. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere.
5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al comma 1.
6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale

coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

7. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile del servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
8. I dipendenti nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. Non possono essere assegnati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001. Il Responsabile del servizio è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate condizioni.

Art. 5

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento attestante l'attività svolta, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice.
3. Qualora venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, gli importi derivanti dalle percentuali applicate saranno ridotti del 20% per le fasi in cui le attività di supporto sono svolte. Quando il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, per l'assenza di figure professionali specifiche (ad esempio: carenza di ingegnere strutturista o impiantista), si avvalga di direttori operativi esterni, la relativa quota spettante, definita in sede di assegnazione delle percentuali di ripartizione dell'incentivo, sarà ridotta in relazione all'incidenza delle attività svolte dal soggetto esterno.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo incentivante:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori in amministrazione diretta;

- i lavori di importo inferiore ad € 10.000,00;
- i contratti di beni e servizi di importo inferiore ad € 10.000,00;
- i servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs n. 50/2016 ai sensi degli artt. 17 e 17bis del medesimo Decreto;
- gli appalti di lavori, servizi o forniture affidati direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a);
- gli appalti di lavori, servizi o forniture non precedute da una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'appaltatore (es. lavori di somma urgenza). Per procedura ad evidenza pubblica si intende:
 - la procedura aperta ex art. 60 del D.lgs n. 50/2016;
 - la procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs n. 50/2016;
 - la procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 del D.lgs n. 50/2016;
 - la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016;
 - la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016.

Art. 7

Centrali di committenza

1. Nel caso in cui il Comune di Vicchio si avvalga di una Centrale Unica di Committenza per l'affidamento di un lavoro, servizio o fornitura, alla stessa è attribuito un incentivo in misura pari a quanto previsto per la relativa attività nelle tabelle di cui agli artt. 10 e 13 del presente regolamento, e comunque sulla base della convenzione stipulata con gli enti aderenti alla stessa.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale e deve essere riferita alle attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice. La Centrale Unica di Committenza con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 8

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 comma 3 del D.lgs n. 50/2016.
2. Per i lavori di importo inferiore ad euro 100.000, per i quali non sussiste l'obbligo di inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori, ai fini della destinazione e successiva attribuzione dell'incentivo è sufficiente l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 9

Graduazione del fondo incentivante

1. Per i lavori pubblici la percentuale massima da destinarsi al fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 è la seguente:

Importo lavori	% da destinare al fondo
Fino a € 1.000.000,00	2,00%
> 1.000.000,00 e < soglia comunitaria	1,80%
Oltre la soglia comunitaria	1,60%

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante.
2. Nell'ipotesi in cui vengano individuati più collaboratori deve essere predeterminata la percentuale spettante a ciascuno di essi nel rispetto della percentuale massima spettante alla voce collaboratori.
3. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Attività	quota %
Responsabile unico del procedimento	60%
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Verifica preventiva della progettazione	2%

Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	5%
Direzione lavori. (La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo)	25%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	5%
Totale	100%
Collaboratori amministrativi 5% delle prestazione svolta	
Collaboratori tecnici max 20% delle prestazione a cui partecipa e definita per ogni procedimento	

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Per i servizi e le forniture di importo fino ad € 40.000 è richiesta il documento di progettazione di servizi e/o forniture.

Art. 12

Graduazione del fondo incentivante

1. Per i servizi e le forniture la percentuale massima da destinarsi al fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 è la seguente:

Importo	% da destinare al fondo
Fino a € 40.000,00	2,00%
> 40.000,00 e < 221.000,00	1,80%
Oltre la soglia comunitaria	1,60%

2. Ai fini della corresponsione dell'incentivo è necessario che sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Nell'ipotesi in cui vengano individuati più collaboratori deve essere predeterminata la percentuale spettante a ciascuno di essi nel rispetto della percentuale massima spettante alla voce collaboratori.
3. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Attività	quota %
Responsabile unico del procedimento	60%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	5%
Direzione dell'esecuzione	25%
Verifica di conformità	5%
Totale	100%
Collaboratori amministrativi 5% delle prestazione svolta	
Collaboratori tecnici max 20% delle prestazione a cui partecipa e definita per ogni procedimento	

CAPO IV

Norme comuni

Art. 14

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto

a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

Art. 15

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs n. 50/2016.

Art. 16

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106 e 107 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Non costituiscono in alcun caso motivo di decurtazione dell'incentivo ritardi imputabili esclusivamente all'esecutore, soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
-------------------------	------------------------	---------------------

Tempi di esecuzione	Fino al 20% compreso del tempo contrattuale	10,00%
	Dal 20% al 40% compreso del tempo contrattuale	30,00%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50,00%
Costi di realizzazione	Fino al 20% compreso dell'importo contrattuale	20,00%
	Dal 20% al 40% compreso dell'importo contrattuale	40,00%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60,00%

7. Le quote di incentivo non riconosciute al personale interno a seguito dell'applicazione delle suddette riduzioni, incrementano il fondo di cui all'art. 113 del Codice.

Art. 17

Principi in materia di valutazione

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario che il Responsabile di Settore competente accerti positivamente l'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni incentivabili affidate siano state svolte senza errori, incremento di costi e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
2. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote nelle tabelle di cui agli artt. 10 e 13. Ai fini della attribuzione il Responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
3. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione dell'incentivo contengono adeguate motivazioni.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco, al Segretario ed al Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 18

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 5% sulla percentuale più bassa:
 - coincidenza tra funzione del RUP e attività di programmazione (art. 31 comma 3 del D.lgs n. 50/2016);
 - rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102 comma 2 del D.lgs n. 50/2016);
 - espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111 comma 2);
 - svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori;
 - svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26 comma 6 lett.d);
 - svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101 comma 3 lett. d).

Art. 19

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi ecc.), compete al Responsabile del servizio competente, in accordo con la figura principale, attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 20

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento o dal Responsabile del servizio.

Art. 21

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del servizio competente, su proposta del RUP, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte agli uffici del personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Ove la figura di RUP e di Responsabile del servizio coincidano il provvedimento di liquidazione deve preventivamente essere trasmesso al Segretario comunale affinché apponga il proprio visto senza il quale l'atto di cui trattasi non acquista efficacia.
3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura per colpa non imputabile ai soggetti che hanno posto in essere le relative attività incentivabili.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene di norma entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alle attività svolte di competenza dell'anno finanziario.
5. Le attività svolte oltre l'anno di competenza finanziaria (es. Direzione lavori, funzione del RUP relativa alla fase di esecuzione) saranno liquidate successivamente alla approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione il Responsabile del servizio predispose una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni contenente:
 - tipo di attività svolta;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

Art. 22

Conclusioni singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - per la programmazione della spesa per investimenti: al momento della adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per la quota parte della singola opera o fornitura/servizio oggetto di programmazione¹;
 - per la verifica dei progetti, con l'invio della relazione finale di verifica;
 - per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

- per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 23

Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice degli appalti pubblici.